

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 DEFINIZIONE DEL PIANO

Il presente Piano di Ricostruzione (PdR) è stato redatto ai sensi dell'art. 14.5 bis del Decreto legge 28 aprile 2009, n. 30 convertito, con modificazioni, in legge 24 giugno 2009, n. 77. I contenuti del piano e il suo procedimento di formazione sono effettuati ai sensi degli art. 5 e 6 del Decreto n. 3/2010 del Commissario Delegato per la ricostruzione.

Le presenti norme si applicano all'area del centro storico perimetrata secondo i seguenti provvedimenti:

- 1 - Atto del 05/08/2010 - Atto d'intesa tra Commissario Delegato Ricostruzione/Presidente Regione Abruzzo (Gianni Chiodi), Sindaco Capitignano (Maurizio Peluso), Presidente Provincia L'Aquila (Antonio Del Corvo) avente ad oggetto " Atto di perimetrazione finalizzato alla ricostruzione dei centri storici ai sensi dell'art.2 del DCD n.3/2010"
- 2 - Pubblicazione del 04/09/2013 - "Approvazione atto di perimetrazione finalizzato alla presentazione dei Piani di Ricostruzione del Centro Storico. Art.2 DCD del 09/03/2010"
- 3 - D. Sindaco Prot. n. 15 del 20/07/2012 - "Approvazione ambiti d'intervento dei piani di ricostruzione del centro storico - individuazione aree a breve"
- 4 - Pubblicazione n° 35 del 30/09/2010, n° 25 del 08/06/2011, n°17 del 20/07/2012, n° 43 del 11/09/2013, n° 3 del 13/09/2013, n° 10 del 07/03/2014 - "Individuazione aggregati"
- 5 - Determina Sindacale n. 16 del 20/07/2012, Avviso pubblico del 20/07/2012 - "Approvazione proposta di avviso pubblico ex c.2, art.6, DCD n. 3/2010"

Art. 2 ELABORATI COSTITUTIVI DEL PdR

L'elenco degli elaborati di testo e degli elaborati grafici costituenti il piano di ricostruzione è riportato nell'Allegato A alle presenti Norme Tecniche.

Art. 3 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti norme s'intendono per:

- a) **Ambiti di piano:** sono considerati Ambiti di PdR quelle parti urbane individuate ai sensi degli artt.4 e 6, comma 1 del Decreto del Commissario delegato per la Ricostruzione (DCD) n. 3/2010, ricadenti all'interno della perimetrazione di cui all'art. 2 del DCD 3/10, e finalizzate a un insieme di interventi integrati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi.
- b) **Aggregato strutturale:** s'intende per aggregato strutturale un insieme isolato non omogeneo di edifici (unità edilizio-strutturali) interconnessi tra loro strutturalmente che interagiscono se sollecitati da un'azione sismica o dinamica in genere, la cui configurazione è venuta a determinarsi attraverso una storia evolutiva di aggregazioni, rifusioni, sopraelevazioni e trasformazioni dell'organismo strutturale. L'aggregato è caratterizzato specificatamente da una complessa interazione in campo dinamico (e quindi sismico) tra strutture tipologicamente diverse essendo configurabile come un insieme di edifici contigui, a contatto o interconnessi. Gli aggregati strutturali contengono al loro interno *unità strutturali*, intese come edifici compiuti, che possono presentare interazioni dovute dalla contiguità strutturale.
- c) **Unità strutturale:** l'unità strutturale US è una porzione dell'aggregato strutturale che comprende cellule tra loro legate in elevazione ed in pianta da un comune processo costruttivo ed avente continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali. L'US è di norma delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma tipologicamente diversi. L'US presenta generalmente una prevalente unitarietà del comportamento strutturale nei confronti dei carichi statici e dinamici che deriva dall'omogeneità della tipologia costruttiva utilizzata e dal permanere degli elementi strutturali che la compongono. L'US è individuabile speditivamente in termini qualitativi, quantitativi e visivi ed anche attraverso alcuni parametri generali come il periodo di costruzione, i materiali, la geometria in piano ed in alzato e le *connessioni spaziali presenti, con particolare attenzione al contesto ed ai meccanismi di giustapposizione e di sovrapposizione. L'individuazione dell'US va comunque eseguita caso per caso, in ragione della forma del sistema edilizio.*
- d) **Degrado:** è individuato come espressione delle carenze del tessuto urbanistico ed edilizio di cui all'art. 28 della L.r. n. 18/1983 e in particolare:
 - 1) degrado urbanistico, ove vi sia compromissione delle funzionalità dell'impianto urbano, dovuta a insufficienza degli standard di cui al [D.M. 2 aprile 1968, n. 1444](#), ovvero delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - 2) degrado edilizio, ove le condizioni d'uso dei singoli edifici o complessi edilizi siano ridotte a causa delle precarie condizioni statiche connesse all'usura del tempo, o agli effetti del sisma, o a inadeguate tecniche costruttive rispetto alla funzione dell'immobile, ovvero a causa della fatiscenza delle strutture e delle finiture, dell'inadeguatezza tipologica rispetto alle esigenze funzionali, in presenza di superfetazioni che alterino la morfologia e l'impianto storico-architettonico dell'immobile o del complesso edilizio, di carenza o inadeguatezza degli impianti tecnologici;
 - 3) degrado igienico, ove vi sia carenza degli impianti igienico-sanitari, come dotazione o come organizzazione funzionale, ovvero insufficiente aereazione ed illuminazione diurna, nonché ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione, in relazione all'impianto edilizio o alla presenza di condizioni generali di umidità;
 - 4) degrado socioeconomico, ove sussistano condizioni d'abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili o, comunque, vi sia impropria utilizzazione degli stessi, ovvero sussistano strutture produttive non compatibili con le preesistenti funzioni residenziali o siano presenti fenomeni comportanti le sostituzioni del tessuto sociale e delle forme produttive ad esso integrate;
 - 5) degrado geofisico, in presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico richiedenti interventi complessi di consolidamento dei substrati dell'abitato, ovvero di aree libere impropriamente utilizzate o su cui insistono ruderi di edifici distrutti da eventi naturali o artificiali, nonché nei casi di impropria utilizzazione, abbandono o impoverimento fisico delle aree libere urbane ed extraurbane.
- g) **Progetto Pilota:** insieme delle azioni e degli interventi di natura urbanistica e edilizia, relativi a una determinata area individuata dal PdR, idonei a attivare una strategia di scala urbana, coerente con il Piano e con le prospettive più complessive di ripresa economica e sociale dei territori colpiti dal sisma come individuate dallo Schema di Inquadramento Strategico.

- h) **Struttura Urbana Minima (SUM):** sistema di percorsi e manufatti che ospitano funzioni strategiche (attività comprese nelle classi d'uso III e IV, definite nelle NTC 2008) e spazi ritenuti essenziali per la tenuta al sisma dell'organismo urbano, anche in seguito alla possibile concatenazione di eventi collaterali causati dallo stesso sisma (come incendi, frane, dissesti e fenomeni idrogeologici). La SUM identifica un insieme di elementi urbani (edifici, strade, spazi aperti e sottoservizi) che deve comunque resistere al terremoto e che è in grado di mantenere vitale il centro urbano, consentendo rapidamente la ripresa delle attività urbane, economico e sociali.

Art. 4 AMBITI DI PIANO

Gli Ambiti di PdR, individuati ai sensi degli artt.4 e 6 comma 1 del DCD n. 3/2010, sono finalizzati ad un insieme di interventi integrati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi. All'interno del perimetro del PdR sono stati identificati dieci (10) ambiti denominati Ambito 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10 (Tav. B.1).

L'ambito 1 San Flaviano, è costituito dalla chiesa dal centro storico di Capitignano e da tutta l'area nord-est;

L'ambito 2 San Domenico, nella frazione di Mopolino corrisponde al nucleo storico attorno al Palazzo Ricco e la chiesa di San Domenico;

L'ambito 3 Madonna di Loreto, costituito dalla chiesa e dalla parte sud e sud-ovest del comune di Capitignano;

L'ambito 4 San Silvestro, coincide con la frazione di Sivignano;

L'ambito 5 Santa Maria, costituito dalla chiesa e dalla parte nord di Paterno;

L'ambito 6 San Pietro, coincide con la chiesa e le case a sud di Paterno;

L'ambito 7 San Paolo, costituito la frazione di Collenoveri;

L'ambito 8 San Rocco, che comprende la chiesa e il comune di Aglioni;

L'ambito 9 Santi Cipriano e Giustina, corrisponde all'abitato di Pago e comprende la chiesa e il Palazzo Nervegna;

L'ambito 10 Madonna delle Grazie, costituito dalla chiesa e la frazione di Rovagnano.

Art. 5 INTERVENTI

Il presente PdR, dopo la sua definitiva approvazione, si attua attraverso interventi diretti, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dall' art. 8.

Nell'ambito di applicazione del Piano, il Comune elabora progetti di opere connesse che possono riguardare:

1. reti tecnologiche;
2. opere stradali o comunque connesse alla viabilità;
3. interventi per la manutenzione del patrimonio edilizio pubblico e privato;
4. arredo urbano.

Gli interventi previsti nel PdR potranno essere attuati :

- dai proprietari singoli o riuniti in consorzio secondo le modalità previste dalle presenti norme;
- dal Comune per interventi su patrimonio pubblico e sugli edifici o le aree che il piano destina a funzioni pubbliche.

Le Unità di intervento ad uso privato in aggregato hanno valore di comparto edificatorio ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 18/83 e s.m.i. e possono essere sottoposte a prescrizioni particolari o all'obbligo di convenzione.

Le previsioni di Piano relative agli interventi su Unità di intervento ad uso pubblico possono essere attuate dagli Enti pubblici, anche ecclesiastici per quanto di competenza. È possibile anche l'intervento eseguito da privati, singoli o associati, previa stipula di apposite convenzioni.

Le Unità minime d'intervento, di cui all'art. 28 della Legge n°457 del 5.8.78 e dell'art. 27 della LUR 18/83, sono definite in relazione alle modalità ed al tipo delle operazioni di trasformazione edilizia:

- la manutenzione ordinaria, di cui al punto a) dell'Art. 36 LUR 18/83, è sempre consentita con semplice autorizzazione;
- la manutenzione straordinaria è effettuata sull'unità minima dell'intervento coincidente con la proprietà immobiliare del richiedente;
- il restauro conservativo e la ristrutturazione con mantenimento della sagoma hanno come oggetto d'intervento l'intero aggregato interessato per le categorie di opere che riguardano le parti esterne o gli elementi comuni dell'edificio;
- la demolizione con ricostruzione in sagoma è effettuata sull'unità minima dell'intervento coincidente con la proprietà immobiliare del richiedente, previa verifica delle relazioni tra i singoli edifici dell'aggregato strutturale di appartenenza
- l'intervento per le opere interne di idoneizzazione delle unità d'uso coincide con la proprietà immobiliare del richiedente;

L'Amministrazione Comunale può obbligare, mediante ordinanza sindacale, il restauro delle facciate o altre categorie di opere; i proprietari di Unità di intervento in aggregato potranno richiedere autorizzazione per le categorie dei lavori sopra descritte, anche se non raggiungono il totale degli interessati purché rappresentino, in base all'imponibile catastale, la maggioranza del valore dell'immobile. Qualora il Sindaco ritenga utile procedere ai lavori può ordinare alla restante parte di concorrere alle spese per la esecuzione.

Art. 6 PROGETTO PILOTA

Il Progetto Pilota definisce gli interventi di attuazione prioritaria all'interno del processo di ricostruzione definito dal PdR. Il PP ricade nell'ambito 1 e interessa un edificio di culto, San Flaviano, un edificio pubblico, la scuola elementare e lo spazio pubblico antistante la scuola.

Il Progetto Pilota è concepito come un'applicazione sperimentale ad una parte del sistema urbano con l'obiettivo di anticipare e verificare in un ambito circoscritto i presupposti del PdR e di innescare i processi di riqualificazione del centro storico. La perimetrazione dell'ambito assoggettato al Progetto Pilota è stata effettuata coerentemente con i criteri di: compresenza di elementi caratterizzanti il Piano di Ricostruzione alla scala di tutto il centro; massima rappresentatività delle condizioni di danno; capacità di costituirsi come banco di prova per la metodologia e la procedura del complesso di azioni previste dal PdR; presenza di edifici e spazi aventi particolare valenza simbolica per la comunità locale.

Art. 7 DESTINAZIONI D'USO

Nell'ambito oggetto del presente PdR sono ammesse, oltre alla residenza, esclusivamente attività commerciali, artigianali, ricettive, direzionali, terziarie e di servizio in genere.

1 Uso residenziale

Per favorire il recupero a fini abitativi del Centro Storico, è sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso per il ripristino o il conseguimento della funzione residenziale, purché compatibile con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell'edificio. Tutti gli edifici appartenenti alla categoria residenziale dovranno essere singolarmente dotati di ambienti di cucina e di servizi igienici adeguati.

2 Strutture turistico ricettive

Le attrezzature ricettive esistenti si possono adeguare e ristrutturare, nel rispetto della normativa del PdR.

Le attrezzature ricettive da insediare in edifici esistenti, nell'ambito del presente PdR, dovranno predisporre servizi comuni (cucina, pranzo, soggiorno, servizi igienici comuni) di superficie non inferiore a quella coperta dal piano terreno dell'edificio e comunque ad 1/3 della superficie totale utilizzabile.

Per la realizzazione degli stessi, i proprietari potranno accedere a finanziamenti regionali o della Comunità Europea; l'Amministrazione Comunale potrà concedere contributi convenzionati - con apposite modalità da stabilire da parte del Consiglio Comunale - a quei proprietari che concordino, per gli interventi di adeguamento ricettivo, le condizioni di affitto.

Gli interventi volti all'insediamento di strutture di residenzialità turistica devono essere collegati, qualora non lo fossero, alla rete delle vie di fuga indicata nel PdR, mediante appositi interventi di messa in sicurezza dei percorsi di connessione a tale rete.

3 Strutture Commerciali

Le attrezzature commerciali esistenti o di nuova istituzione dovranno rispettare l'eventuale piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, qualora venga predisposto dall'Amministrazione Comunale. Sono ammesse attività commerciali ai piani superiori nel limite massimo del 25% della superficie utile complessiva dei predetti piani.

4 Strutture artigianali

Le strutture esistenti e di nuovo inserimento purché non moleste ed antigieniche, possono essere potenziate e localizzate di norma ai piani terreni degli edifici. Sono ammesse attività artigianali ai piani superiori nel limite massimo del 30% della superficie utile complessiva dei predetti piani.

5 Attrezzature e servizi

Le attrezzature ed i servizi pubblici o d'interesse pubblico esistenti, dovranno rispettare, in caso di intervento, le presenti norme sulla base di progetti esecutivi all'uopo predisposti.

L'eventuale esecuzione, ovvero gestione privata delle attrezzature e dei servizi predetti sarà regolata da apposita Convenzione.

Le attrezzature e i servizi indicati negli elaborati grafici del PdR vincolano le aree e gli edifici alla utilizzazione pubblica o di interesse pubblico appresso indicati :

- attrezzature scolastiche, asilo nido, scuola materna;
- attrezzature sociali: centro sociale, consultorio pediatrico, poliambulatorio, Istituzioni igienico -assistenziali ;
- attrezzature culturali: sale per spettacoli, concerti, riunioni, esposizioni, mostre, biblioteca, centro culturale, centro giovanile;
- attrezzature sportive: palestra, campi da gioco al coperto;
- attrezzature turistiche, sede di uffici, Enti, Associazioni, locali di ritrovo, gioco, mostre, agenzie

6 Uso piani terra

Al fine di favorire il recupero del Centro Storico, sono consentiti cambi di destinazione d'uso in tutti i locali siti al piano terra degli edifici. I piani terra possono essere destinati, oltre alla residenza e accessori per la residenza (fondaci, magazzini, scale, ripostigli, legnaie), anche come locali a destinazione commerciale e artigianale, purché non molesti e antigienici; sono comunque escluse le attività e le destinazioni d'uso a servizio della zootecnia, raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

TITOLO II - AMBIENTE URBANO

Art. 8 SPAZI PUBBLICI

Il Piano di Ricostruzione definisce, attraverso la sperimentazione del Progetto Pilota, le modalità di trattazione degli spazi collettivi. Le indicazioni riguardano le seguenti categorie:

- a) Le pavimentazioni, le indicazioni a terra, le superfici inclinate di camminamento e i dislivelli, gli elementi posti a terra utili per l'accesso agli edifici (rampe, pedane, passerelle, ecc.).
- b) Gli elementi posti a terra (o in prossimità del piano di calpestio):
 - b.1. per la demarcazione e l'indicazione di funzioni specifiche (parapetti e ringhiere, elementi spartitraffico, dissuasori, ecc.).
 - b.2. di arredo o di servizio per le persone e per la collettività (panchine, rastrelliera delle biciclette, fontane, cassonetti, ecc.).
 - b.3. con funzione tecnica di raccolta acque piovane e di ispezione (tombini, caditoie, ecc.).
- c) Gli elementi puntuali o continui, posti ad un'altezza maggiore di 50 cm (campanelli, maniglie di porte e portoni, serrature, sedili, cestini, ecc.) o disposti lungo i percorsi (corrimano, ecc.).
- d) Tutti gli altri elementi (sistemi architettonici e singoli prodotti) che contribuiscono alla definizione del contesto architettonico ed urbano.

Art. 9 COPERTURE

Le costruzioni comprese nel perimetro del piano dovranno mantenere e riproporre i sistemi di copertura tradizionali a due falde, prevalentemente con la linea di colmo parallela al filo stradale. Ogni falda dovrà avere un'unica pendenza costante, senza quindi interruzioni o variazioni di geometria. Sono ammesse variazioni negli edifici di testata, in quelli d'angolo e nelle costruzioni isolate, sempre evitando interruzioni delle pendenze.

La pendenza delle falde di copertura dovrà rispettare quella esistente o leggibile dai resti visibili. In mancanza di indicazioni, la pendenza non può essere inferiore al 30% né superiore al 40% e in qualsiasi caso senza cambiamenti di pendenza tra imposta e colmo.

Il manto di copertura dovrà essere in coppi in terracotta, utilizzando - se possibile - il materiale di recupero. Sono comunque escluse coperture in tegole marsigliesi, lamiera, lastre ondulate, eternit colorati e non, manti bituminosi, lastre in fibro-cemento, cemento-amianto e simili.

Per i comignoli e le canne fumarie esterne è consentito l'uso di manufatti in cemento o in ferro purché risultino occultati da materiali laterizi secondo le sagome ed i motivi di finitura tradizionali del centro storico di Capitignano. Per la copertura dei comignoli è prescritto l'uso dei coppi contrapposti così come nella tradizione locale.

Art. 10 MURI E RECINZIONI

I muri e le recinzioni prospettanti su spazi pubblici dovranno essere realizzati in muratura a vista di pietrame locale e non dovranno eccedere l'altezza di mt. 2,00 di cui massimo mt. 1,00 in muratura.

Per i muri di sostegno, sia pubblici che privati, è prescritto, in caso di realizzazione in cls armato, il paramento in pietrame locale.

Possono essere realizzate recinzioni o parti di esse in ferro purché di disegno lineare e di altezza complessiva mai superiore ai 2,00 mt., con l'esclusione dell'uso di reti metalliche o similari. Le suddette recinzioni in ferro saranno a vista o tinteggiate nelle tonalità del nero o grigio ferro.

Art. 11 PARETI ESTERNE

Nella realizzazione di strutture portanti è ammesso l'uso di tecnologie e materiali moderni, purché realizzate in maniera da risultare invisibili all'esterno.

Per gli edifici, o parti di essi, ove sono presenti murature in pietra, in mattoni o miste a vista è prescritto il mantenimento delle strutture murarie: tutti gli elementi di ornato, inoltre, dovranno essere mantenuti o restaurati nel rispetto dei materiali tradizionali.

Per gli interventi su edifici in pietra e mattoni intonacati, soprattutto nel caso di intonaci tradizionali, è prescritto il rispetto della finitura; è consentito l'uso di intonaco rustico in sabbia e calce idraulica frattazzato, trattato con coloranti minerali con tonalità di terra ("terrine") varianti dal colore della pietra locale al terra di Siena, secondo una tavolozza predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in congruità con le tonalità degli edifici limitrofi.

Sono esclusi i rivestimenti superficiali in pietra, che non abbiano quindi valore portante, tranne che nei casi di cui all'art. 10, così come cortine, granigliati, rivestimenti plastici o al quarzo-plastico, nonché rivestimenti in pietre difformi dai tipi litoidi locali.

Art. 12 APERTURE

Dimensioni, tipologie e distribuzione delle aperture dovrà riprendere quanto già esistente nell'edificio prima del terremoto, tranne nei casi espressamente indicati dal piano e comunque secondo quanto visibile nell'edilizia tradizionale precedente l'industrializzazione.

Art. 13 CORNICIONI

È prescritta la conservazione dei cornicioni esistenti, ovvero il loro restauro o la loro ricostruzione in caso di crollo.

In caso di rifacimento, il nuovo cornicione dovrà mantenere le caratteristiche geometriche, dimensionali ed architettoniche di quello preesistente.

Gronde e pluviali dovranno essere a sezione tonda in lamiera zincata o in rame.

Art. 14 MATERIALI DI RIFINITURA

Per gli interventi sugli edifici esistenti - sia pubblici che privati - è prescritto l'uso di materiali tradizionali. In particolare:

- stipiti di porte e finestre in pietra locale o comunque calcarea con caratteristiche cromatiche e meccaniche analoghe a quella locale;
- portoni di ingresso in legno, con esclusione di infissi metallici e serrande;
- infissi in legno con sportelloni interni (con esclusione di avvolgibili, veneziane, ecc...) con semplice telaio esterno, con possibilità di doppi vetri e taglio termico;
- targhe e numeri civici in pietra locale come sopra;
- tettoie e coperture a tetto sporgenti su mensoloni ed orditure in legno
- sporti e balconi su mensole di pietra calcarea locale, opportunamente migliorati sotto il profilo antisismico
- opere in metallo per ringhiere, balaustre, in ferro battuto di disegno lineare e con le tonalità del nero o grigio ferro, tipiche della tradizione costruttiva locale. In generale, è fatto divieto di usare colorazioni differenti, salvo i casi concretamente documentabili;
- gli archi e le volte in muratura esistenti nei fabbricati devono essere conservati anche attraverso interventi di miglioramento strutturale, con la posa in opera, ove necessario, di catene e tiranti a vista e non, o altri interventi strutturali (come FRP o simili, ecc.). Le volte di mattoni in foglio sono di norma conservate: nel caso di crollo parziale o di grave dissesto, è ammesso lo smontaggio e la ricomposizione con recupero degli stessi materiali, opportunamente integrati, o la ricostruzione ex novo. Lo stesso vale per le volte

in incannucciato, che se non possono essere conservate vanno replicate con materiali moderni ma secondo le medesime tecniche di realizzazione. Sono ammesse soluzioni che ricreino l'effetto spaziale delle volte preesistenti con soluzioni progettuali e con materiali moderni, ma sempre previa approvazione dell'Ufficio preposto alla gestione del Piano.

Art. 15 SCALE ESTERNE SU SPAZI PUBBLICI O ADIACENTI AD ESSI

Non sono consentite scale esterne a sbalzo, ricadenti su spazi pubblici, rispetto al filo dei fabbricati esistenti. Non è altresì consentita la chiusura perimetrale e la copertura delle scale esterne esistenti. Le scale esterne in contrasto totale o parziale con il presente articolo dovranno essere adeguate entro cinque anni dall'approvazione del PdR ai detti indirizzi generali.

Art. 16 BALCONI E AGGETTI

Non è ammessa l'edificazione di balconi o di aggetti chiusi o aperti negli edifici esistenti nel Centro Storico.

Per i nuovi edifici, previsti all'interno del perimetro del PdR, è consentita la realizzazione di porte-finestre con aggetti (realizzati esclusivamente con pietre locali in massello) non superiori a cm. 1,20.

I parapetti dovranno essere solo del tipo a ringhiera in ferro, come descritti in precedenza, con l'esclusione di parti piene in muratura, legno, vetro.

I cornicioni, le pensiline e le tettoie, che non siano quelle di coronamento dei fabbricati, devono essere demolite entro cinque anni dalla data di approvazione del PdR.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 17 TIPI DI INTERVENTO

Con riferimento all'art. 30 della LUR 18/83, il PdR si attua mediante i seguenti tipi di intervento:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria,
- restauro conservativo,
- ristrutturazione edilizia con mantenimento della sagoma,
- demolizione senza ricostruzione.

Art. 18 MANUTENZIONE ORDINARIA

Interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici e quelle opere necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Art. 19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Interventi riguardanti la realizzazione del miglioramento sismico e di opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché quelle necessarie ad integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Sono ammessi parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali-architravi, solai, coperture senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisorii non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni - inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc. - purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno.

È comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e dipendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture.

L'amministrazione comunale può richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario.

Gli interventi di cui sopra sono indirizzati a qualsiasi edificio esistente nel perimetro del piano alla data di adozione con l'esclusiva prescrizione del rispetto, dell'adeguamento e del ripristino delle rifiniture esterne tradizionali o previste negli articoli che seguono.

Art. 20 RESTAURO CONSERVATIVO

Interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali ed orizzontali, fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata

necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi, compresi gli interventi di miglioramento sismico; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e copertura - grande e piccola armatura - con quote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni ed interni con materiali, forme tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisorii interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristinino l'organizzazione tipologica originaria.

Art. 21 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MANTENIMENTO DELLA SAGOMA

Interventi finalizzati alla ricostituzione del tessuto urbano originario attraverso l'intervento sugli aggregati edilizi con l'eventuale demolizione o recupero dei ruderi esistenti e degli edifici non recuperabili a mezzo di ordinari interventi di restauro. Gli interventi di demolizione e ricostruzione dovranno essere effettuati con il mantenimento della sagoma. La ricostruzione della volumetria esistente dovrà, comunque, essere documentata attraverso ricerche storiche, catastali, rilievi fotografici, ovvero da sicure tracce dell'antica muratura, copertura, cornicioni, ecc.

Art. 22 DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE

Interventi relativi alla demolizione di ruderi di fabbricati per i quali non è prevista la possibilità di ricostruzione, ovvero delle superfetazioni in contrasto con le caratteristiche storico-ambientali degli edifici. Per gli edifici distrutti per i quali non è possibile la ricostruzione l'Amministrazione comunale può operare la conservazione allo stato di rudere, qualora il manufatto presenti caratteri testimoniali.

TITOLO IV - PROTEZIONE SISMICA DELL'INSEDIAMENTO

Art. 23 DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

Ai fini delle presenti norme s'intendono per:

- a) **Strutture di interesse strategico:** gli edifici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Le strutture strategiche di interesse statale sono quelle appartenenti all'elenco "A" del Decreto DPC del 21/10/03 (pubbl. su G.U. 252 del 29/10/03) Allegato 1, quelle di interesse regionale sono elencate nel D.G.R. n.438 del 29.03.2005 Allegato B1.
- b) **Strutture rilevanti:** edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le strutture rilevanti di interesse statale sono quelle appartenenti all'elenco "B" del Decreto DPC del 21/10/03 (pubbl. su G.U. 252 del 29/10/03) Allegato 1, quelle di interesse regionale sono elencate nel D.G.R. n.438 del 29.03.2005 Allegato B2.
- c) **Strutture critiche:** edifici ed opere infrastrutturali non strategiche e non rilevanti il cui collasso parziale o totale presenta rilevanza in relazione alle conseguenze indotte su opere e reti rilevanti e strategiche. Con specifico riferimento alle finalità del presente piano possono definirsi edifici critici, tra gli altri, quelli prospettanti le vie di fuga e gli spazi aperti di raccolta della popolazione in caso di emergenza sismica.

Appartengono alle diverse categorie di cui sopra i manufatti individuati in tav. 3.B.1.a.

Art. 24 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA

I livelli di sicurezza delle costruzioni vanno valutati secondo le disposizioni ed i suggerimenti indicati nella normativa tecnica nazionale vigente. Ai fini delle presenti norme dovrà farsi riferimento alle Norme tecniche di costruzione del 2008 (d'ora in poi NTC2008) e relativa circolare esplicativa 617/09 e s.m.i..

Art. 25 CLASSE D'USO DELLE COSTRUZIONI

Con riferimento ai parametri di base di definizione della domanda sismica (par. 2.4.2 NTC08) si dovrà utilizzare:

- a) per edifici strategici: classe d'uso IV;
- b) per edifici rilevanti: classe d'uso III;
- c) per edifici critici: classe d'uso II;

Per le categorie di opere non espressamente indicate nel presente articolo dovrà farsi riferimento alle vigenti NTC del 2008 e ai documenti di indirizzo per la riduzione del rischio sismico ad esse collegati.

Art. 26 LIVELLI PRESTAZIONALI RICHIESTI AGLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE STRATEGICHE ESISTENTI

1. Le strutture di interesse strategico rivestono un ruolo fondamentale per le finalità di protezione civile durante un'emergenza sismica. Per la valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti, il §8.3 delle NTC2008 recitano: "La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguiti con riferimento ai soli SLU; nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli SLE i relativi livelli di prestazione possono essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente. Le Verifiche agli SLU possono

essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC)."

Il livello di miglioramento sismico da conseguire a seguito degli interventi viene stabilito dal committente sulla scorta delle indicazioni delle OPCM 3790 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli SLE, si richiede la verifica allo Stato limite di Operatività (SLO). Gli interventi sulle strutture strategiche hanno l'obiettivo di evitare l'insorgere di un livello di danno negli elementi strutturali, non strutturali ed impiantistici-tecnologici, che comporti un'interruzione d'uso significativo.

2. Gli interventi sugli edifici strategici di proprietà pubblica e ospitanti funzioni pubbliche o di pubblica utilità sono realizzati dall'Amministrazione Comunale in accordo con gli eventuali gestori, diversi dall'Amministrazione Comunale, delle funzioni considerate.

Gli interventi sugli edifici di proprietà privata, ospitanti funzioni pubbliche o di pubblica utilità o ritenuti strategici dall'Amministrazione Comunale, sono realizzati dai soggetti privati aventi titolo, in accordo con la pubblica amministrazione e con il contributo economico dello Stato, anche tramite i fondi per la ricostruzione.

Art. 27 LIVELLI PRESTAZIONALI RICHIESTI AGLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE RILEVANTI ESISTENTI

Le strutture di interesse rilevante assumono un'importanza elevata nei confronti di un eventuale collasso in relazione alla perdita di vite umane, danni ambientali, danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale. Per tali categorie di strutture esistenti si pone l'obiettivo di assicurare, durante l'evento sismico, il soddisfacimento dello *Stato Limite di Salvaguardia della vita (SLV)*, o, in alternativa dello *Stato Limite di Collasso (SLC)*, come indicato ai paragrafi 3.2.1 e 8.3 delle NTC08. Il livello di miglioramento sismico da conseguire a seguito degli interventi viene stabilito dal committente sulla scorta delle indicazioni delle OPCM 3790 e s.m.i.

Art. 28 LIVELLI PRESTAZIONALI RICHIESTI AGLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE CRITICHE ESISTENTI

1. Le strutture critiche assumono rilevanza nei confronti di eventuali collassi totali o parziali a causa dell'interferenza nei confronti degli edifici e delle infrastrutture (reti, vie di fuga, etc.) strategici e rilevanti. Per tale categoria di strutture – e limitatamente a quegli elementi strutturali e non strutturali appartenenti alle porzioni il cui eventuale crollo può produrre pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi prestazionali definiti nelle presenti norme – si pone l'obiettivo del soddisfacimento dello *Stato limite di Salvaguardia della vita* o, in alternativa, dello *Stato Limite di Collasso (SLC)*, come indicato ai paragrafi 3.2.1 e 8.3 delle NTC08. Il livello di miglioramento sismico da conseguire a seguito degli interventi viene stabilito dal committente, di concerto con l'Amministrazione Comunale, sulla scorta delle indicazioni delle OPCM 3790 e s.m.i.

2. Gli interventi su edifici critici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 sono realizzati con il contributo economico dello Stato tramite i fondi per la ricostruzione ai sensi delle OPCM 3820/09, 3779/09 e 3790/09 e relativi Indirizzi

Art. 29 STRUTTURE DI VALENZA STORICO-ARCHITETTONICA. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato ex DLGS 42/2004 e s.m.i. potrà farsi riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.02.2011. Nel caso si identifichino particolari opere d'arte od elementi di pregio da tutelare all'interno delle costruzioni, occorrerà prendere in esame l'eventualità di assicurare il soddisfacimento di uno *Stato Limite di Danno ai Beni Artistici (SLA)* al fine di valutare i danni ai beni artistici presenti.

2. Per i manufatti di valore storico-architettonico vincolati ex DLGS 42/2004 e s.m.i. o dalla pianificazione locale, tenuto conto delle caratteristiche fisico-funzionali e di contesto (compresi gli approvvigionamenti idrici e energetici, vie di accesso e fuga), l'obiettivo da conseguire è

l'assenza di danni che possano mettere a rischio gli utenti e i beni mobili contenuti e impedire l'immediato utilizzo, pur nell'interruzione d'uso di parte degli impianti.

3. Per i manufatti in classe I e II di valore storico-architettonico, vincolati ex DLGS 42/2004 e s.m.i. e per quelli di valore testimoniale individuati dalla pianificazione locale, tenuto conto delle caratteristiche fisico-funzionali e di contesto, l'obiettivo da conseguire è la salvaguardia degli occupanti e la sostanziale conservazione dei manufatti, che saranno così restaurabili dopo l'evento, nel rispetto dei caratteri tipologici, costruttivi e materici.

Art. 30 SPAZI APERTI E DELLE VIE DI FUGA E DI SOCCORSO. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Appartengono a questa categoria gli spazi di connessione stradale (veicolare e pedonale), il sistema degli spazi aperti, connettivo per gli edifici di cui all'Art. 23, le aree libere accessibili, distribuite all'interno del centro abitato, e le corti interne, facendo rientrare in questa categoria anche gli spazi chiusi, fino a tre lati su quattro dai fronti edificati. Si tratta di un sistema di accessi strategico sia in fase di emergenza (vie di fuga e di accesso d'emergenza) sia in fase di ricostruzione (tessuto connettivo urbano) nonché di un sistema di aree di raccolta, dislocate nei vari punti del territorio.

All'interno dell'area interessata al Piano si individua la rete dei percorsi, così distinti:

- viabilità pedonale
- viabilità veicolare a doppio senso di marcia
- viabilità veicolare per accesso ai parcheggi
- aree per parcheggi e punti sosta
- percorsi di accesso dei soccorsi e vie di fuga

2. I percorsi pedonali aperti al pubblico transito dovranno essere sistemati contestualmente all'assistemazione dei fabbricati nella cui area di pertinenza ricadono.

Anche le strade carrabili risultanti dall'arretramento degli edifici esistenti, o dall'costruzione dei nuovi, dovranno essere oggetto di lavori di ripristino contemporaneamente all'realizzazione degli edifici.

Su tali aree, per percorsi pedonali o strade carrabili, sarà costituita servitù di pubblicotransito.

Gli spazi aperti, le vie di fuga e di soccorso così definiti sono individuati in tav. 3.B.1.a.

3. Gli interventi sui manufatti prospicienti gli spazi aperti e le vie di fuga e soccorso devono essere trattati secondo quanto indicato all'Art. 28 (strutture critiche), indipendentemente dalla loro destinazione d'uso. Gli interventi sulle facciate degli edifici prospicienti gli spazi pubblici devono garantire almeno la prevenzione del rischio di ribaltamento. La messa in sicurezza delle facciate dovrà avvenire anche con riferimento agli elementi costitutivi non strutturali quali aggetti, irfissi, balconi, manti di copertura. Gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica sono realizzati dagli enti pubblici competenti. Gli interventi sugli edifici di proprietà privata sono realizzati dai soggetti privati aventi titolo, in accordo con la pubblica amministrazione e con il contributo economico dello Stato anche attraverso l'uso dei fondi per la ricostruzione.

Art. 31 SISTEMI A RETE

1. Appartengono a questa categoria di opere:

- i sistemi a rete (*lifelines*) che servono gli edifici indicati all'Art. 23;
- i percorsi di accesso agli edifici indicati all'Art. 23 (ivi comprese le connessioni con l'esterno dell'insediamento storico);
- i percorsi, anche pedonali, di collegamento alle aree indicate dal piano comunale di protezione civile come aree di attesa;
- le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie).

Gli interventi descritti nel presente articolo fanno riferimento alle tav. 3.B.1.g e 3.B.1.h del PdR (Carta degli interventi sugli spazi pubblici, reti, sottoservizi).

2. Il PdR identifica le reti e sottoservizi, il cui ripristino delle condizioni di funzionalità ante-sisma è subordinato alla realizzazione di nuovi tracciati indipendenti o all'adeguamento tecnico-funzionale dei tracciati esistenti. Il PdR identifica, altresì, quei tratti di reti e sottoservizi da realizzare con cunicoli ispezionabili, atto a contenere più servizi tecnologici. Tali interventi sulle reti e sottoservizi sono riportati negli elaborati di Piano e stimati nel Quadro Tecnico Economico.

3. Sottoservizi. Le linee di sottoservizi dovranno tener conto dei sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque piovane, di eventuali tecniche di risparmio e contenimento energetico e di possibilità di integrazione con sistemi di gestione domotica. Particolare attenzione dovrà essere posta ai punti di allaccio con le singole utenze, con gli snodi e le connessioni con le linee esistenti, al fine di verificare il corretto funzionamento dell'intera rete in caso di emergenza e assicurare la ridondanza della stessa.

4. I sistemi a rete indicati nel comma 1 e i relativi manufatti nodali non devono subire danni diretti e interruzioni significative.

Lo standard di funzionamento di ciascuno dei principali sistemi infrastrutturali, del sistema di accessibilità interna all'insediamento storico, del sistema di collegamenti con l'esterno (compresi i sistemi infrastrutturali essenziali in emergenza) deve restare, per ciascun sistema funzionale, entro una soglia fissata dall'Ente gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

5. Gli interventi sulle reti sono effettuati dall'Amministrazione Comunale, in accordo con i gestori delle diverse reti, anche avvalendosi dei fondi per la ricostruzione.

Per le *lifelines* si prevede l'interramento delle reti aeree e l'introduzione, in accordo con i gestori, di elementi di flessibilità tali da ridurre la vulnerabilità al sisma. Si prevede, inoltre, l'introduzione di ridondanza dell'approvvigionamento degli edifici di cui all'Art. 23.

Gli interventi necessari per l'adeguamento delle *lifelines* hanno carattere di urgenza e pubblica utilità.

TITOLO V - MODALITÀ E PROCEDURE DI INTERVENTO

Art. 32 DISCIPLINA GENERALE

1. Il PdR si attua per intervento su aggregati edilizi e su edifici singolcome definito negli articoli seguenti.

2. Gli interventi di ricostruzione non comportano un aumento della volumetria del manufatto preesistente.

Art. 33 AGGREGATI EDILIZI. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il PdR si attua per aggregati edilizi sulla base di progetti unitari, predisposti dai soggetti interessati, volti ad individuare l'intervento e/o gli interventi di ricostruzione, nonché le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione previsti dal Piano, anche al fine di agevolare il rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate, e della riduzione del rischio sismico.

2. Gli interventi sugli aggregati edilizi danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 sono disciplinati dal DCD 12/2010 e dalle OPCM 3820/09, 3832/09 e 3870/10 e s.m.i. mediante la formazione di consorzi.

3. Gli aggregati edilizi, individuati dal PdR con apposita cartografia, sono oggetto di approfondimenti progettuali relativi agli interventi di ricostruzione degli edifici e degli spazi aperti.

4. L'Amministrazione Comunale, al fine di non ritardare l'esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione delle parti comuni di un aggregato, può autorizzare l'intervento su singoli edifici o parti di essi di uno stesso aggregato e sulle US, previa dimostrazione della compatibilità complessiva dei singoli interventi con le esigenze dell'intero aggregato. Allo scopo è necessaria una perizia tecnica, redatta dai progettisti e sottoscritta dal coordinatore, che riguardi le relazioni tra i singoli edifici dell'aggregato e la compatibilità degli interventi proposti sui singoli edifici in riferimento all'unitarietà dell'intervento.

5. Nel caso in cui l'aggregato oggetto di intervento sia adiacente a corpi di fabbrica che hanno già subito interventi strutturali in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, è fatto obbligo al progettista dell'intervento strutturale sull'aggregato di valutare preventivamente possibili interazioni e di operare le scelte progettuali conseguenti.

6. Il Comune approva il progetto unitario di cui al comma 1 del presente articolo, previa verifica di conformità dello stesso alle prescrizioni contenute nelle presenti NTA, valutando l'ammissibilità anche ai sensi dei piani sovra ordinati.

7. Ai fini di cui sopra, il Sindaco, entro trenta giorni dall'approvazione del presente Piano, comunica ai soggetti interessati l'aggregato edilizio di appartenenza e contestualmente li invita alla presentazione del progetto unitario d'intervento di cui al comma 1 del presente articolo nei successivi 30 giorni. Decorso il predetto termine il Comune, avvalendosi delle risorse stanziare a tal fine, affida la progettazione ed attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 53 del D.LGS. n. 163/2006

Art. 34 INTERVENTI SINGOLI E IN FORMA ASSOCIATA

S'intendono per interventi singoli l'insieme di azioni di recupero dell'edifici danneggiati da sisma facenti parte di un'unica e organica proposta progettuale, avente ad oggetto un intero aggregato o un edificio singolo.

S'intendono per interventi in forma associata l'insieme di azioni di recupero riferite a uno stesso aggregato, o parti di esso, quando è interessato da più proposte progettuali. L'attuazione di questa specifica modalità di intervento è disciplinata nelle OPCM n. 3820 e 3832. Possono rientrare tra gli interventi in forma associata anche quegli interventi che il Comune, al fine di non ritardare l'esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione delle parti comuni di un aggregato, può autorizzare su singoli edifici di uno stesso aggregato previa dimostrazione della compatibilità complessiva dei singoli interventi con le esigenze dell'intero aggregato. Allo scopo è necessaria una perizia tecnica, redatta dai progettisti, che riguardi l'intero aggregato e le relazioni fra i singoli edifici. Tale perizia deve essere sottoscritta anche dal coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione dell'aggregato; inoltre deve essere designato un unico coordinatore dei direttori dei lavori e dei responsabili per la sicurezza in corso d'opera.

Art. 35 INTERVENTI SUI SINGOLI EDIFICI AI SENSI DELLE OPCM 3778 E 3779 E S.M.I.

Gli interventi sui singoli edifici ricompresi nelle perimetrazioni di cui all'art. 2 del DCD 3/2010, classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B e C, e che non presentino le caratteristiche descritte al co. 2, art. 7 del richiamato Decreto, possono essere realizzati ai sensi delle OPCM 3778 e 3779 e s.m.i.

Art. 36 INTERVENTI SUI SINGOLI EDIFICI O SU AGGREGATI AI SENSI DELLE OPCM 3790

Il Piano può individuare edifici singoli e/o aggregati classificati nelle verifiche di agibilità con categoria E, sui quali è possibile intervenire ai sensi dell'OPCM 3790 e s.m.i.

Art. 37 ELABORATI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO

I progetti esecutivi di intervento dovranno comprendere seguenti elaborati tipo:

- estratto del PdR. del Centro Storico in scala 1:500;
- rilievo quotato dell'area in scala non inferiore al:200;
- rilievo dell'edificio o gruppi di edifici esistenti per tutti piani, ivi comprese le coperture, prospetti e sezioni in scala 1:50;
- rilievo dei particolari architettonici esistenti in scala 1: 20;
- documentazione fotografica relativa a tutto il complesso ed ad eventuali aree libere di pertinenza;

- progetto generale con l'indicazione di tutti i lavori da eseguire in scala 1:50 e particolari in scala 1:20;
- relazione illustrativa con indicazione delle tecnologie e materiali da utilizzare nell'intervento;
- schema di convenzione ove richiesta.

Art. 38 VALUTAZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Ai fini della valutazione di ammissibilità degli interventi di cui sopra, si individuano tre situazioni di riferimento:

- le trasformazioni non ammissibili in quanto ostative del perseguimento degli obiettivi del PdR;
- le trasformazioni rilevanti, la cui ammissibilità dipende dai contenuti del progetto di trasformazione;
- le trasformazioni ordinarie, non particolarmente significative ai fini dell'applicazione della procedura di valutazione.

2. La procedura di valutazione di cui al presente articolo ha la finalità di accertare, in sede di procedimento relativo al titolo abilitativo edilizio, il corretto inserimento nel contesto dei progetti di intervento, favorendo anche, attraverso prescrizioni quali - quantitative, forme di mitigazione e compensazione che rendano l'intervento qualificato.

3. Le misure per il corretto inserimento vanno documentate, in sede di procedimento relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio, dal soggetto proponente e sottoposte ad apposita commissione istituita dall'Amministrazione comunale.

3. La valutazione di rilevanza dell'intervento sotto il profilo paesaggistico è attribuita al soggetto che autorizza l'intervento.

Art. 39 CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione di ammissibilità dei progetti che comportano trasformazioni rilevanti del contesto, si considerano i seguenti criteri:

1. *Conformità alla normativa.* In generale i progetti devono presentare requisiti funzionali e costruttivi coerenti con il grado di vulnerabilità dell'ambito urbano o dell'aggregato di appartenenza.

2. *Corretto inserimento nel contesto,* da valutare con riferimento a:

- Consistenza dimensionale

Sono da considerare trasformazioni rilevanti gli interventi riferiti alla scala degli isolati o a loro aggregazioni in parti di città, nonché quelli riferiti agli spazi collettivi e alle reti di viabilità e parcheggi.

- Localizzazione

Sono da approfondire ai fini del corretto inserimento gli interventi :

- nel cono visivo di monumenti o di edifici vincolati;

- in contesti urbani caratterizzati dalla omogeneità di stili o dell'immagine architettonica o paesaggistica;

- su edifici posti in punti focali o su quinte di edifici in contesti urbani significativi, quali piazze, slarghi, parchi o giardini;

3 *Valutazione della vulnerabilità urbana*

Ai fini della riduzione del rischio, si devono tenere in adeguata considerazione gli effetti che gli interventi possono provocare sulla vulnerabilità urbana. In particolare, per gli interventi prospicienti vie di fuga o percorsi e spazi sicuri, nonché per gli interventi localizzati in ambiti di massima amplificazione sismica, si impone una attenta valutazione dei meccanismi di danneggiamento e la verifica preventiva delle tecniche per la loro riduzione utilizzate nel progetto.

Art. 40 APPROVAZIONE DEI PROGETTI E RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Per soggetti interessati s'intendono i soggetti legittimati alla richiesta di rilascio del permesso a costruire ai sensi della LUR 18/1983, e in particolare:
 - a.a) il titolare del diritto di superficie lorda al di sopra del suolo;
 - a.b) il titolare del diritto di superficie al di sotto del suolo, limitatamente alla richiesta di concessione per la realizzazione di opere sotterranee;
 - a.c) l'erfiteuta, l'usufruttuario, limitatamente alle richieste di autorizzazione o concessione riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo;
 - a.d) i titolari di diritto di uso ai sensi dell'articolo 1021 c.c. o dei diritti di abitazione, ai sensi dell'articolo 1022 c.c., per la richiesta di autorizzazione o di permesso a costruire di cui alla lettera precedente;
 - a.e) il titolare del diritto reale di servitù, limitatamente alla richiesta di autorizzazione o permesso a costruire riguardante la manutenzione straordinaria ovvero altri interventi edilizi che siano indispensabili all'esercizio del diritto;
 - a.f) il locatario o l'affittuario, limitatamente alla richiesta di autorizzazione riguardante la manutenzione straordinaria urgente dell'immobile in locazione o in affitto ;
 - a.g) il titolare di altre situazioni giuridiche soggettive consistenti nel godimento del bene, limitatamente alle richieste di autorizzazione o permesso a costruire, direttamente connesse a tale godimento.
2. L'attuazione degli interventi progettati è condizionata al previo rilascio del permesso a costruire.
3. Ai fini della valutazione degli interventi proposti, l'Amministrazione Comunale istituisce un'apposita commissione consultiva, composta da:
 - 1 rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
 - 1 rappresentante dell'Università;
 - 1 rappresentante degli Ordini professionali.
4. L'Ufficio Tecnico, avvalendosi della commissione di cui al punto 3, valuta la coerenza rispetto alle norme del PdR, nonché la fattibilità urbanistica e edilizia del progetto presentato, e in caso di riscontro positivo provvede al rilascio del permesso a costruire.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui alla LUR 18/1983.

Art. 41 OBBLIGO STIPULA CONVENZIONE

Per gli eventuali interventi relativi all'edilizia convenzionata e sovvenzionata da eseguirsi a cura di Consorzi dei privati, è prevista la stipula di apposita Convenzione. Altrettanto dicasi per gli interventi pubblici per attrezzature e servizi qualora facciano parte dell'intervento immobili di proprietà.

TITOLO VI - QUADRO TECNICO ECONOMICO

Art. 42 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Ai fini dell'attuazione del DCD n.3/2010, art. 5, comma 3c, il PdR assume come riferimento lo schema di Quadro Tecnico Economico predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione (STM) per il calcolo sommario della spesa, relativo agli interventi di edilizia privata, edilizia pubblica, reti e spazi pubblici.

1. Nel procedimento di calcolo utilizzato, il PdR rinvia alle disposizioni contenute nelle specifiche ordinanze (Opcm) o – in assenza di specifiche indicazioni normative - ai costi parametrici indicati dalla STM nell'appendice documentaria dello schema di Quadro Tecnico Economico. In particolare:

Edifici con esito di agibilità A

L'Opcm 3778/09 riconosce un contributo massimo per la riparazione dei danni relativi alle singole unità immobiliari urbane (u.i.u) destinate ad "abitazione principale" pari a € 10.000, a cui può essere sommato l'eventuale importo massimo di € 2.500 per ciascuna u.i.u. per la riparazione delle parti comuni del fabbricato. Nel caso in cui l'u.i.u. sia ricompresa in un aggregato edilizio con edifici con esito di agibilità "E", ai sensi dell'OPCM 3820 art.7, comma 6, si prevede un ulteriore contributo massimo pari a 150 €/mq (calcolato rispetto alla superficie lorda del fabbricato) per gli interventi di rafforzamento e miglioramento sismico. Il contributo comprende anche le spese per la progettazione, l'assistenza tecnica e l'IVA.

Edifici con esito di agibilità B/C

Ai sensi dell'Opcm 3779/09, e del successivo provvedimento d'indirizzo a essa collegato, si prevede la concessione di contributi che coprono tutte le spese di riparazione nel caso delle "abitazioni principali". Per gli immobili a uso non abitativo o non adibiti ad abitazioni principali, la copertura è garantita fino all'80% delle spese e comunque non oltre € 80.000. Rientrano tra le spese ammissibili, gli oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati comprensive di IVA.

Edifici con esito di agibilità E

Ai sensi dell'Opcm 3790/09, si prevedono contributi economici per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti che, dagli esiti di agibilità, risultino totalmente inagibili (E) "per rischio strutturale, non strutturale e geotecnico". Il contributo copre tutte le spese nel caso delle abitazioni principali ma non può eccedere l'80% per le abitazioni non principali o le unità immobiliari a uso non abitativo e comunque non oltre € 80.000. Rientrano tra le spese ammissibili, gli oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati comprensivi di IVA (Opcm 3805/2009).

E' previsto l'incremento del limite di contributo fino a un massimo del 60% per gli edifici "di particolare pregio storico artistico" e fino al 100% per gli edifici vincolati (Opcm 3917/10).

Edifici Pubblici

Il costo di riparazione degli edifici pubblici - distinti tra ordinari, vincolati, di pregio, strategici (Allegato 1 Dpcm 21/10/2003 e Dpcm 23/02/2006) e non strategici - è stimato sulla base dell'esito di agibilità rilevato applicando i costi parametrici dell'appendice documentaria del QTE.

Edifici di culto

Il costo di riparazione degli edifici di culto è stimato sulla base del danno rilevato (Dpcm 23/02/2006), applicando i costi parametrici dell'appendice documentaria del QTE.

Reti e spazi pubblici

Il costo di riparazione delle reti e degli spazi pubblici è stimato applicando i costi parametrici dell'appendice documentaria del QTE, in relazione al livello di danno rilevato.

2.Elaborato sulla base delle indicazioni di costo sopra riportate, il calcolo sommario della spesa per gli interventi previsti nel PdR, distinti per "ambiti" "aggregati" e "edifici fuori aggregato" è

riportato nel Quadro Tecnico Economico. La stima dei costi preventivati fa riferimento alle previsioni del PdR. Ai fini della concessione dei contributi ai soggetti aventi diritto, valgono comunque le indicazioni procedurali previste nelle specifiche ordinanze, tenendo conto che l'entità dell'importo effettivamente finanziato va stabilita sulla base della stima analitica dei costi determinata attraverso computi metrici estimativi.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE

Art. 43 GESTIONE DELLE MACERIE E IL RICICLO DEI RESIDUI INERTI

1. Nelle more dell'approvazione del "Piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo" elaborato dal Commissario Delegato alla Ricostruzione e in attuazione delle disposizioni di cui all'OPCM 3923/2011, le macerie prodotte dalle attività di demolizione degli edifici all'interno dei perimetri del PdR devono essere selezionate e suddivise in categorie omogenee di codice CER, conferendole presso appositi cassoni collocati all'interno delle aree di cantiere, ovvero in aree pubbliche a servizio di più cantieri appositamente individuate dalla pubblica amministrazione.

2. Al fine di favorire il riutilizzo diretto dei materiali e dei residui inerti non inquinanti (caratterizzati nel rispetto delle procedure di cui al D.LGs. n. 152/2006) derivanti dalle attività di demolizione:

- a. i beni di interesse architettonico, artistico e storico, oltre che i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, i legni ed i metalli lavorati, dopo essere stati selezionati e separati all'origine in modo da conservarli, devono essere di norma reimpiegati all'interno dello stesso edificio od aggregato edilizio oggetto di intervento;
- b. le terre e le rocce da scavo derivanti dalle attività di demolizione devono essere di norma reimpiegate all'interno dello stesso edificio o aggregato edilizio oggetto di intervento.

Nella realizzazione di interventi pubblici riguardanti opere infrastrutturali, sottoservizi, spazi pubblici, ripristini ambientali, riempimenti, argini e rilevati, deve essere preliminarmente verificata la possibilità di riutilizzo di materiali inerti riciclati adeguatamente certificati (secondo la Circolare Min. Ambiente 5205/2005) da approvvigionarsi in accordo con i Provveditorati Regionali alle OO.PP. della Regione Abruzzo, in ottemperanza a quanto disposto dalla OPCM 3923/2011.

3. La quantità minima di materiali inerti riciclati da utilizzarsi nella realizzazione di interventi pubblici di cui al comma 2 non deve essere inferiore al 30% della quantità complessiva di inerti utilizzati nelle opere di che trattasi, in ottemperanza a quanto disposto dal DM 203/2003 (*"Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo"*)

4. Nella realizzazione di interventi edilizi privati riguardanti riempimenti e rilevati, drenaggi, rinfianchi, sottofondazioni, massetti ed elementi in calcestruzzo non strutturali, elementi in calcestruzzo strutturali compatibilmente con le prescrizioni normative (NTC 2008-p.to 11.2.9.2), deve essere preliminarmente verificata la possibilità di utilizzo di materiali inerti riciclati adeguatamente certificati (secondo la Circolare Min. Ambiente 5205/2005) da approvvigionarsi come segue:

- a. in via prioritaria presso i Siti di deposito temporaneo già individuati (DCD 18/2010, 49/2011 e 51/2011; OPCM 3923/2011);
- b. in via subordinata presso impianti di recupero dei rifiuti inerti attivi nel territorio abruzzese, seguendo di norma il criterio della minima distanza dal cantiere.

5. La quantità minima di materiali inerti riciclati da utilizzarsi nella realizzazione di interventi privati di cui al comma 4 non deve essere inferiore al 30% della quantità complessiva di inerti utilizzati nelle opere di che trattasi,

Nelle more dell'approvazione del "Piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo" da parte del Commissario Delegato alla Ricostruzione, ed ai fini della verifica di tracciabilità delle disposizioni di cui al presente articolo delle NTA, nell'ambito degli adempimenti tecnico-economici in fase di progettazione e rendicontazione degli interventi, il tecnico deve asseverare le quantità e le qualità dei materiali riciclati e di quelli di interesse storico-architettonico riutilizzati.

Art. 44 APPLICAZIONE DELLE NTA

1 Al fine della corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle Ordinanze della Protezione Civile nonché dei Decreti e delle Ordinanze del Commissario delegato per la

Ricostruzione, sono fatti salvi, anche in deroga alle modalità attuative previste dalla presenti norme -ma nel rispetto delle indicazioni generali- i contenuti attuativi delle disposizioni richiamate.

2 Sono integralmente fatte salve le eventuali determinazioni del Consiglio Comunale in ordine a previsioni di interventi che, ancorché non riportate graficamente sugli elaborati di piano, o nelle presenti norme, ne costituiscono elemento prevalente di valutazione in sede esecutiva attuativa. Gli interventi afferenti ambiti oggetto di puntuali riscontri in atti deliberativi, dovranno essere corredati, all'atto della presentazione delle singole istanze, di specifiche memorie e documentazioni atte a supportare le eventuali discrasie; ragion per cui vigerà la prevalenza dell'atto scritto su quello graficizzato.

3 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si rimanda alla normativa sovraordinata vigente.

ALLEGATO A - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE

La numerazione utilizzata segue le fasi di avanzamento dell'elaborazione del piano:

FASE 1 - RELAZIONI

1. RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GENERALE

- 1.1 Il contesto territoriale
- 1.2 Il contesto socio-economico
- 1.3 Inquadramento storico ed evoluzione delle strutture insediative
- 1.4 Individuazione delle emergenze architettoniche
- 1.5 I progetti post-sisma
- 1.6 Il Piano di Ricostruzione nel contesto dell'area Subequana
- 1.7 Iter di formazione dei Piani di Ricostruzione

2. RELAZIONE SULLO STATO DEI LUOGHI

- 2.1 Danni strutturali
- 2.2 Interventi di messa in sicurezza
- 2.3 Danni alle reti

3. RELAZIONE SULLE INDAGINI PRELIMINARI

- 3.1 Prime ricognizioni
- 3.2 Azioni in corso e in programma

4. RELAZIONE TECNICA

- 4.1 Condizioni del centro storico precedenti il sisma
- 4.2 Proposta di perimetrazione: il centro storico
- 4.3 Proposta di perimetrazione: i nuclei rurali

5. RELAZIONE DI INDIRIZZO

- 5.1 Caratteri e potenzialità del contesto
- 5.2 Strumenti e fasi del Piano di Ricostruzione
- 5.3 Individuazione della Struttura Urbana Minima (SUM)
- 5.4 Individuazione degli ambiti
- 5.5 Perimetrazione delle aree da sottoporre a PdR
- 5.6 Il Progetto Pilota
- 5.7 Coerenza con lo strumento urbanistico vigente

FASE 1 - ELABORATI GRAFICI

- IB_1.1 Inquadramento territoriale (planimetria 1:25.000)
- IB_1.2 Inquadramento territoriale (planimetria 1:5.000)
- IB_2.1 Pianificazioni vigenti: programmazione e previsioni urbanistiche
- IB_2.2a-e Carta geologica, geomorfologica e della pericolosità idrogeologica

- IB_3.1 Cenni storici ed evoluzione delle strutture insediative
- IB_3.2a-c Valori ambientali e architettonici: individuazione aree di pregio
- IC_1.1a-c Rilievo fotografico con riferimenti planimetrici
- IC_1.2a-g Rilievo strumentale con laser scanner
- IC_2a-c Carta tematica dei volumi edilizi
- IC_3a-c Carta tematica degli spazi esterni
- IC_4a-c Rilievo dei danni strutturali e relativa diagnostica
- IC_5.1-2 Relazione tra pericolosità ambientale e danno
- IC_6a-c Volumetrie, numero di piani e superfici
- IC_7a-c Schemi delle reti e stato dei sottoservizi
- IC_8 Rilievo del sistema ambientale
- ID_1a-c Perimetrazione e ambiti omogenei di intervento

FASE 2 - RELAZIONI

1. IL PROGETTO PILOTA

2. IL PIANO DI SMALTIMENTO DELLE MACERIE

FASE 2 - ELABORATI GRAFICI

- IIB_1.1a-c Individuazione degli ambiti omogenei di intervento
- IIB_1.2a-c Individuazione e descrizione ambiti omogenei di intervento
- IIB_1.3a-c Individuazione degli spazi di relazione
- IIB_1.4a-c Individuazione aggregati edilizi e relativi ambiti
- IIB_1.5a-c Individuazione aggregati, valori del patrimonio edilizio e SUM
- IIB_1.6a-c Individuazione aggregati e relativo rilievo dei danni
- IIB_2.1-2 Interventi pubblici: planimetrie aree progetto pilota
- IIB_3.1 Studio sulle tipologie edilizie tradizionali
- IIB_3.2.1-41 Aggregati: schede identificative e quantitative
- IIB_4a-c Interventi pubblici - Riqualificazione urbana: schede identificative
- IIC_1a-c Crolli, demolizioni e messe in sicurezza

FASE 3 - RELAZIONI

1. IL PIANO DI RICOSTRUZIONE

- 1.1 Proposta per un comitato di coordinamento fra i comuni della Valle

FASE 3 - ELABORATI GRAFICI

- IIIB_1a-c Carta delle tipologie di intervento
- IIIB_2 Atlante di elementi e materiali del costruito storico
- IIIB_3.1a-c Carta degli interventi: restauro e risanamento conservativo
- IIIB_3.2.1-2 Restauro e risanamento conservativo. Schede interventi
- IIIB_4 Carta degli interventi: ristrutturazione edilizia
- IIIB_4.1-2 Ristrutturazione edilizia. Schede interventi
- IIIB_5.1a-c Carta degli interventi: rifacimento infrastrutture e sottoservizi (ricostruzione)

Piano di Ricostruzione di Capitignano (AQ): Norme Tecniche di Attuazione

- IIIB_5.2a-c Carta degli interventi: rifacimento infrastrutture e sottoservizi (sviluppo)
- IIIB_6.1a-c Carta degli interventi: riqualificazione del sistema degli spazi pubblici (ricostruzione)
- IIIB_6.2a Carta degli interventi: riqualificazione del sistema degli spazi pubblici (sviluppo)
- IIIB_6.3a-c Spazi pubblici. Schede interventi
- IIIB_7a-c Carta delle tipologie di intervento edilizie e ambientali
- IIIB_8 Carta degli interventi: recupero edilizio e funzionale
- IIIB_8.1-4 Recupero edilizio e funzionale. Schede interventi
- IIIC_1a-c Carta delle modalità di attuazione
- IIIC_2a-c Carta della programmazione temporale degli interventi

FASE 3 - STRUMENTI ATTUATIVI

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. ATLANTE DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE

3. LINEE GUIDA PER IL RESTAURO

- 3.1 Impostazione dell'intervento sull'edilizia storica
- 3.2 Tipologie di intervento per il consolidamento di edifici in muratura
- 3.3 Operazioni e tecniche di intervento
- 3.4 Schede

4. PIANO STRATEGICO

- 3D.1 Sistema turistico ambientale _ Parco Nazionale Gran Sasso – Monti della Laga
- 3D.2 Interventi strategici: turismo, agricoltura, artigianato
- 3D.3 Interventi strategici a scala urbana

5. RAPPORTO PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

6. QUADRO TECNICO ECONOMICO (QTE)

- 6.1 Criteri di elaborazione del Quadro Tecnico Economico
- 6.2 Calcolo sommario delle spese
- 6.3 Quadro Tecnico Economico di riepilogo

Gli elaborati mancanti rispetto all'elenco degli elaborati tipo dell'Allegato B (della Convenzione di Collaborazione Scientifica fra il Comune di Capitignano e il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università di Chieti-Pescara per la realizzazione delle attività relative alla ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2009) non si applicano al Piano di Ricostruzione proposto